

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 10/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 21 ottobre 2002,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore,  
Cerini Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri  
Dr. Antonio.

- 1 - APPELLO DELL'U.S. ARIETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA  
ARIETE/MUSSOMELI DEL 15.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il  
Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Ariete di San Cataldo (Caltanissetta) e  
dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

- 2 - APPELLO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE  
DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 , IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA  
ITALIA 2002/03 ANCONA/ASCOLI DEL 18.8.2002** (Delibera della Commissione  
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 67 del 26.9.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto  
dall'Ascoli Calcio 1898 di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Giubilaro Dr. Aldo, Mastrandrea Dr. Gerardo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**3 – APPELLO DELL’A.C.S. RAFFADALESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAFFADALESE/M.A.S.T. FAVIGNANA DEL 18.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002)

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C.S. Raffadalese di Raffadali (Agrigento) annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 4 – 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

**4 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. PUCCI TIZIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. PUCCI STESSO E DELL’A.C. V. SCANDICCI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 75 del 3.10.2002)

La C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla l’impugnata delibera rimettendo gli atti, ex art. 33, comma 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, per l’esame di merito.

-----

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 22 ottobre 2002**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro